



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 2023/2024

Art. 11 – Tirocini

1. Il tirocinio è un'esperienza pratica finalizzata a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. I tirocini possono avere natura:
 - a) “curricolare con attribuzione di CFU”;
 - b) “curricolare senza attribuzione di CFU”.
3. Il tirocinio di cui al comma 2, lettera a) è facoltativo, può svolgersi in Italia o all'estero a partire dal II° anno del Corso e a condizione di aver acquisito almeno 72 CFU, deve avere una durata minima di 3 mesi e 300 ore (entrambi i requisiti devono essere soddisfatti) fino ad un massimo di 12 CFU ed una durata massima di 12 mesi.
4. Il tirocinio di cui al comma 2, lettera b) è facoltativo, può svolgersi in qualunque momento del percorso formativo e deve avere una durata minima di 2 mesi e 200 ore (entrambi i requisiti devono essere soddisfatti). Esso può essere riconosciuto in termini di punteggio aggiuntivo all'atto del conseguimento del titolo secondo le modalità indicate al successivo art. 15.
5. Ai fini dell'attivazione del tirocinio lo studente deve compilare tramite form online la richiesta di approvazione e attivazione tirocinio curricolare. In tale richiesta lo studente dovrà specificare la volontà di attivare un tirocinio con o senza attribuzione di CFU nonché riportare nome e descrizione dell'ente ospitante, mansioni previste per il tirocinio, sede di svolgimento, periodo, durata, e-mail di contatto dell'ente, eventuale attività lavorativa e relativo impegno in ore. All'interno del form potrà eventualmente anche essere richiesto l'anticipo del periodo di svolgimento del tirocinio o una deroga alla durata in termini di mesi, ma non di monte ore totale. La richiesta di attivazione è sottoposta all'approvazione del docente referente per i tirocini; in caso di approvazione, il docente referente per i tirocini assegna a sé o ad altro docente dell'Ateneo il ruolo di tutor universitario del tirocinio.
6. Ai fini dell'attivazione del tirocinio i documenti necessari firmati dalle 3 parti coinvolte (studente, tutor universitario e tutor aziendale) devono essere acquisiti agli atti almeno 10 giorni lavorativi prima della data di avvio del tirocinio; in caso contrario, l'inizio dello stesso potrà essere posticipato.

7. Il tirocinio prevede una valutazione finale da parte del tutor universitario, a seguito della trasmissione della documentazione di fine mobilità (registro debitamente compilato dallo studente e firmato dal tutor aziendale, dal tutor universitario e dallo studente stesso, attestato di effettivo svolgimento del tirocinio firmato dal referente o tutor aziendale, relazione finale e questionario di valutazione della mobilità).
8. Ogni esperienza di tirocinio valutata positivamente da parte del tutor universitario è segnalata alla Commissione di laurea, tramite inserimento, da parte dei competenti Uffici della Direzione generale, della documentazione attestante lo svolgimento del tirocinio nel fascicolo personale dello studente.
9. In caso di svolgimento di un tirocinio di cui al comma 2, lettera b), la Commissione di laurea può valutare l'attribuzione di punti aggiuntivi in sede di discussione di tesi, sulla base di quanto indicato nei [Quadri A5.b e B5, sezione Qualità, della SUA-CdS](#).
10. La richiesta di deroga alla durata in mesi del tirocinio, fermo restando il limite del monte ore totale, per i tirocini di cui al comma 2, lettera a), deve essere di norma presentata prima dell'inizio dello svolgimento del tirocinio e può essere concessa per condizioni poste dall'azienda ospitante, da altri vincoli esterni (es. visti concessi per un massimo di tre mesi) o per gravi e comprovati motivi del tirocinante. In tale caso, il tirocinio consente l'acquisizione del numero di CFU correlati al monte ore totale.
11. In caso di interruzione anticipata del tirocinio si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) se lo studente ha svolto meno del 50% delle ore di tirocinio previste, non è attribuito alcun CFU;
 - b) se lo studente ha già svolto almeno 2 mesi e la metà delle ore di tirocinio previste, in caso di valutazione positiva dell'attività da parte del tutor universitario può essere attribuito un numero di CFU riparametrato alle ore svolte. Lo studente potrà attivare un nuovo tirocinio della durata minima di 2 mesi per lo svolgimento delle ore rimanenti o, in caso di tirocinio non obbligatorio, presentare una richiesta di variazione del piano di studio;
 - c) se lo studente ha già svolto almeno 2 mesi e un monte ore di tirocinio non inferiore a 250, in caso di valutazione positiva dell'attività da parte del tutor universitario può essere attribuito un numero di CFU corrispondente al monte ore totale stabilito in fase di attivazione del tirocinio, previa effettuazione di un'attività integrativa individuata dal docente referente del tirocinio a compensazione delle ore di tirocinio non svolte.